



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° Circolo

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant' Elpidio (FM)

tel. 0734/993437 - fax 0734/900548 - e-mail: apee02400a@istruzione.it



Prot. n° 5562 / A2-B4

Porto Sant'Elpidio, li 18/11/2011

Al Personale Docente ed A.T.A. a T.I.
Loro Sedi

OGGETTO: Assenze dal servizio personale docente ed A.T.A. con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato.

A seguito di recenti corsi di formazione ed aggiornamento effettuati dall'Amministrazione, si forniscono chiarimenti in merito a "**Permessi retribuiti per motivi familiari o personali**"

1) Quanto alla portata oggettiva dei motivi personali o familiari addotti si sottolinea la previsione della **sentenza della Corte dei Conti** del 3 febbraio 1984, n.1415 secondo il quale le esigenze personali o familiari "*possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell'impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all'ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro*".

2) Notizia da Italia Scuola

"La disciplina dei permessi retribuiti ha subito cambiamenti con gli ultimi contratti nazionali della scuola. In sostanza, si è passati da una "concessione", che poteva lasciare qualche spazio ad una valutazione circa il merito dei motivi addotti ad una "attribuzione a domanda", che (anche se non annulla del tutto il potere autorizzatorio del dirigente) certamente è molto più limitativa.

I 3 giorni di permesso sono sostanzialmente un diritto dei singoli dipendenti e il contratto non prevede che siano subordinati ad esigenze di servizio.

Obbligo degli interessati è unicamente quello di farne domanda e di produrre la documentazione dei motivi personali o familiari addotti "anche mediante autocertificazione".

Si ricorda che l'autocertificazione è una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. In proposito, è opportuno ricordare ai dipendenti che, secondo quanto previsto nell'art. 76 del predetto D.P.R., "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Di fatto non vi è un "potere di rifiuto" del permesso retribuito da parte del dirigente, quando ricorrano (e vengano documentate) le circostanze previste dal contratto, cioè una domanda chiaramente motivata ed attinente a motivi personali o familiari.

È utile rammentare che la certificazione o l'autocertificazione non costituiscono documento avente carattere di prova della motivazione per la quale si è chiesto il permesso.

Se il dipendente fruisse del permesso perché il figlio si è ammalato, il certificato medico attestante la malattia del figlio non dimostra che il genitore è rimasto a casa ad assisterlo. Neanche una dichiarazione del medico che attesta che il figlio necessita di assistenza dimostra il corretto utilizzo del permesso. Paradossalmente il genitore potrebbe affidare il figlio ad un parente utilizzando il permesso per fini diversi.

Tuttavia, al dirigente incombe l'onere della valutazione della pertinenza della motivazione documentata o autocertificata, che pertanto non può essere futile od omissa, pena la mancata autorizzazione. Si richiama, a tal proposito, la responsabilità per danno erariale a cui potrebbe andare incontro il dirigente medesimo qualora concedesse un giorno di permesso senza un motivo apprezzabilmente valido. In tali casi, infatti, il dirigente scolastico potrebbe essere chiamato a rivalsa per il giorno di stipendio pagato al dipendente cui sia stato concesso un permesso per motivi personali senza validi motivi, e dunque assente dal servizio senza averne il diritto. Appare ovvio, pertanto, che il dirigente scolastico, per valutare la liceità della concessione del permesso deve conoscere la motivazione della richiesta, che non può pertanto essere formulata soltanto per "Motivi personali" o "Problemi di famiglia": essi vanno esplicitati."

Pertanto si trasmette il **nuovo modello di domanda ed autocertificazione** da presentare debitamente compilato in ogni sua parte e firmato. Si raccomanda un'attenta lettura della presente nonché un'ampia diffusione tra il personale destinatario, anche mediante pubblicazione sul sito della scuola.

f.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Dr.ssa Francesca D'Ercoli